

Roma, 31 dicembre 1999

**CIRCOLARE N.183/1999****OGGETTO: TRIBUTI - ADDIZIONALI IRPEF - CIRCOLARE MINISTERO DELLE FINANZE N.247/E DEL 29.12.1999.**

Com'è noto dal 1999 e' stata prevista la facolta' per i Comuni di istituire un'addizionale Irpef fino allo 0,2 per cento sui redditi di lavoro dipendente (D.LGV. n.360/1998).

Dove l'addizionale e' entrata in vigore (l'elenco dei Comuni interessati e' disponibile sul sito Internet [WWW.Finanze.it](http://WWW.Finanze.it)), essa si sovrappone all'addizionale Irpef regionale, introdotta in via generale gia' dal '98 nella misura dello 0,5 per cento.

La legge finanziaria 2000 (articolo 6 comma 12 lettera f) e un decreto legislativo in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale hanno previsto nuove modalita' di applicazione dell'addizionale regionale che valgono anche per l'addizionale comunale.

In particolare e' stato previsto che i datori di lavoro in fase di conguaglio fiscale debbano determinare l'ammontare delle due addizionali.

Le relative ritenute ai dipendenti devono essere operate successivamente, a decorrere dal mese seguente al conguaglio fino a novembre. In sostanza, essendo consentito effettuare il conguaglio nei mesi di dicembre, gennaio o febbraio, per calcolare la trattenuta mensile i datori di lavoro devono dividere l'importo complessivo delle addizionali rispettivamente per 11, per 10 o per 9.

L'illustrazione ministeriale sembrerebbe escludere la possibilita' di effettuare la trattenuta in un'unica soluzione essendo tale modalita' riservata ai soli casi di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno.

Si fa presente infine che il Comune di riferimento e' quello ove il dipendente ha il domicilio fiscale.

\_\_\_\_\_ Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.213/98

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE N.247/E DEL 29.12.1999

Legge finanziaria 2000 e altri recenti provvedimenti normativi di natura tributaria. *Primi chiarimenti.*

**\*\* OMISSIS \*\***

*1.10 Addizionale comunale e provinciale - addizionale regionale*

*L'articolo 6, comma 12, l.f., apporta talune modifiche alle modalita' di prelievo dell'addizionale comunale e provinciale con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati ai redditi di lavoro dipendente.*

*In particolare, il sostituto d'imposta dovro' applicare le medesime disposizioni previste per l'addizionale regionale di cui all'articolo 50, comma 4, del D.Lgs. n.446 del 1997. Al riguardo, occorre rilevare che quest'ultima disposizione e' stata modificata dall'articolo 1, comma 4, lettera r), del decreto legislativo correttivo dell'Irap. In base alle nuove norme il sostituto d'imposta determina l'addizionale regionale in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio e trattiene la stessa a decorrere dal periodo di paga successivo in un numero massimo di undici rate. Pertanto, il numero delle rate e' variabile in funzione del momento in cui sono effettuate le predette operazioni di conguaglio: se esse vengono effettuate nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, il numero delle rate e', rispettivamente, pari a 11, 10 e 9.*

*Resta, invece, confermato che per i rapporti di lavoro cessati in corso d'anno l'addizionale regionale e' prelevata in un'unica soluzione alla data di effettuazione delle relative operazioni di conguaglio.*

*Tali disposizioni si rendono gia' applicabili alle operazioni di conguaglio di fine anno 1999.*

*Le suddette modalita' di determinazione e prelievo dell'addizionale regionale si applicano, dunque, anche all'addizionale comunale e provinciale. Inoltre, l'articolo 30, comma 14, l.f., prevede che per l'anno 2000 il termine previsto per deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale e provinciale e' stabilito contestualmente alla data dell'approvazione del bilancio comunale. Mentre, per gli anni successivi, il predetto termine e' fissato a regime al 31 dicembre di ciascun anno.*

*Sul sito Internet del Ministero delle Finanze ([www.finanze.it](http://www.finanze.it)) e' contenuta l'indicazione delle aliquote delle addizionali comunicate dai comuni che le hanno deliberate.*

**\*\* OMISSIS \*\***

Il Direttore Generale